



Affiliata alla European Ceramic Society



**Consiglio Nazionale  
delle Ricerche**

## **ACCORDO QUADRO tra**

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla **Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA**, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

la **Società Ceramica Italiana** (di seguito denominata **ICerS**), C.F. e P.IVA 03439770375, con sede legale in Bologna, Via Mazzini N°7, rappresentato dalla **Prof.ssa Cristina SILIGARDI**, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima,

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

### **Premesso che:**

**Il CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati; Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative e/o Contratti.

**ICerS** in base al suo statuto è:

- promuove il progresso e la diffusione della cultura ceramica, in uno spirito di effettiva ed efficace collaborazione sul piano scientifico, didattico, economico, tecnico, storico, artistico e culturale;
- rappresenta la ceramica italiana in Europa e nel mondo, tramite l'attivazione di contatti internazionali e l'affiliazione alla Società Ceramica Europea in particolare;
- organizza forme periodiche di incontro allo scopo di proporre diverse possibilità di risoluzione dei problemi tecnici, economici, organizzativi e scientifici del settore;
- cura la pubblicazione di atti di convegni, libri, memorie di manifestazioni e relazioni tecniche;
- coordina la partecipazione delle proprie strutture alle attività culturali promosse da altre associazioni, italiane o straniere, che perseguono analoghe finalità.

**Considerato che:**

- la sinergia tra CNR e ICerS può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo in ambito ceramico;
- ICerS dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- CNR e ICerS possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- CNR e ICerS manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche di interesse ceramico e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- CNR e ICerS manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;

**Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

## **Art. 2 - Oggetto e finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito dei materiali ceramici avanzati e tecnologie innovative, con specifico riferimento alle tematiche:

- materiali per la salute e le scienze della vita;
- materiali per le energie rinnovabili;
- tecnologie dei materiali avanzati;
- materiali per i processi sostenibili;
- materiali per il patrimonio culturale;
- divulgazione della cultura scientifica.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative e/o Contratti adottati sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi della normativa applicabile e degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

## **Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- l'individuazione di priorità, formulazione e realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti fra rete scientifica ICERS e rete scientifica CNR finalizzati a incrementare e migliorare l'attrattività e l'integrazione nazionale e internazionale in settori avanzati della ricerca e sviluppo, contribuendo alla valorizzazione del capitale umano, al miglioramento delle eccellenze del territorio ed al rafforzamento della capacità di produrre innovazione e di trasferimento tecnologico al mondo produttivo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'ICerS potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative e/o Contratti previsti dall'art. 5.

## **Art. 4 - Comitato d'Indirizzo**

Viene istituito un Comitato di Indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato;
- il Presidente ICerS o suo delegato;
- due componenti nominati dal Presidente ICerS e due dal Presidente CNR.

I rispettivi provvedimenti di nomina dei propri rappresentanti dovranno essere comunicati tra le Parti con PEC.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'ICeRS, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di Indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative e/o Contratti.

#### **Art. 5 - Convenzioni Operative e/o Contratti**

Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative e/o Contratti bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) luoghi e tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca. Alla Convenzione Operativa e/o Contratto possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa. La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

#### **Art. 6 - Risorse**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari tra le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse (umane, strumentali, strutturali e finanziarie) i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art. 5. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

#### **Art. 7 - Proprietà intellettuale e Industriale - Pubblicazioni**

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30,) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri

soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo ("Background IP");
- tutti i nuovi risultati direttamente ottenuti dall'esecuzione di attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti e realizzati da una Parte ("Foreground IP autonomo") saranno di esclusiva proprietà della Parte che li abbia autonomamente conseguiti, che avrà facoltà di utilizzarli e valutarne la protezione o la registrazione tramite privative o diritti d'autore;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente ("Foreground IP congiunto") sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, che valuteranno la loro protezione tramite diritti di privativa o diritti d'autore, secondo quote di titolarità che saranno definite tra le Parti tenendo conto del contributo inventivo o creativo, finanziario e strumentale apportato da ciascuna Parte. Resterà fermo il diritto morale inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti inventori/autori.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo per definire la comproprietà, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo e lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati al Foreground IP congiunto.

Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente il Foreground IP congiunto per le proprie finalità di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica purché detto uso non pregiudichi gli obblighi di riservatezza e/o le azioni di tutela o valorizzazione della proprietà intellettuale e/o industriale poste in essere da una Parte.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzare il Foreground IP congiunto per attività di disseminazione scientifica, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Parte contitolare, che dovrà pervenire alla Parte richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, per via telematica, della richiesta, e che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate ad eventuali obblighi di confidenzialità e/o ad azioni in corso di tutela della proprietà intellettuale e/o industriale. In ogni caso, la Parte contitolare non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa. In assenza di riscontro scritto, da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento di copia completa del testo da pubblicare, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata. Le Parti si riservano di definire più dettagliatamente termini e modalità di disseminazione nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che saranno stipulate.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

#### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali**

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a conservare, e a far conservare al personale da esso impiegato nelle attività di cui al presente Accordo Quadro, il più scrupoloso segreto, nei confronti di tutte le persone non autorizzate e di terzi, su tutte le informazioni confidenziali trasmesse e contrassegnate come tali ("Informazioni Confidenziali"), adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione. Detti obblighi sopravvivranno al completamento delle attività del presente Accordo e delle conseguenti Convenzioni Operative e/o dei Contratti. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o al personale da esse impiegato nell'esecuzione delle attività, e comunque decorsi 3 (tre) anni dalla cessazione dei sopracitati accordi. Le Parti si riservano, in ogni caso, di definire più dettagliatamente gli obblighi di confidenzialità nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che stipuleranno.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

Con riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo precedente, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi, ciascuna per i trattamenti effettuati nel proprio ambito e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo previsto dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

8.5 I trattamenti di dati personali previsti dalle Convenzioni Operative e/o Contratti stipulati sulla base del presente Accordo, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, saranno definiti e regolati all'interno delle Convenzioni Operative/dei Contratti medesimi e/o tramite loro allegati, che ne formeranno parte integrante. Tali regolamentazioni disciplineranno in modo specifico ruoli, responsabilità, finalità del trattamento, categorie di dati trattati e misure di sicurezza adottate, in conformità con la normativa vigente.

#### **Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro**

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.

#### **Art. 10 – Durata e sottoscrizione**

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale o diverso periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti, da comunicarsi a mezzo PEC agli indirizzi di cui all'art. 13.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

#### **Art. 11 - Modifiche e Recesso**

Qualora venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi,

dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **Art. 12 - Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

#### **Art. 13 – Cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

#### **Art. 14 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Posta Elettronica Certificata dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per il CNR: [ucp@pec.cnr.it](mailto:ucp@pec.cnr.it)
- per ICerS: [icers@legalmail.it](mailto:icers@legalmail.it)

#### **Art. 15 – Registrazione**

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, ed è a carico del CNR, che provvederà al suo assolvimento in modalità virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n° 112274 del 20 luglio 2018.

#### **Art. 16 – Norme etiche**

Ciascuna Parte dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico della controparte, così come pubblicato sui rispettivi siti istituzionali nella sezione trasparenza e si impegna, per tutta la durata del presente Accordo quadro e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nel predetto Codice, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali di CNR e ICERS. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo quadro, la controparte e/o propri dipendenti e/o

collaboratori etc. ponga in essere comportamenti in violazione del Codice Etico ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere l'accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 17 - Rinvii e Foro Competente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma. Il presente Accordo Quadro è stato integralmente negoziato dalle Parti, senza che si applichino gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per il  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA

Per la  
Società Ceramica Italiana  
Prof.ssa Cristina SILIGARDI